

bastimenti per qualunque destinazione. I capitani di gran cabotaggio possono comandare bastimenti nel Mediterraneo, Mar Nero, Mare d'Azoff, ed uscendo dallo stretto di Gibilterra, sulle coste oceaniche di Spagna, Portogallo, Francia, ed isole Britanniche, nel Mar del Nord, nel Baltico, e sulle coste occidentali dell'Africa, sino al Senegal, comprese le isole a non più di trecento miglia di tutte le coste suddette; uscendo dal canale di Suez, possono navigare nel Mar Rosso, Golfo Persico e coste indiane, sino a Bombay ed isole adiacenti.

I padroni possono comandare bastimenti in tutto il Mediterraneo.¹

60. I marinai nazionali, i quali abbiano ventun anno di età, e quattro anni di navigazione, sappiano leggere e scrivere, abbiano conoscenza della bussola e non siano stati mai condannati

a pene criminali per qualunque reato, e neppure a pene correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive o per reato contro la fede pubblica, od abbiano ottenuta la riabilitazione, possono essere autorizzati nella forma e dentro i limiti che saranno prescritti dal regolamento, a comandare bastimenti di una portata non maggiore di cinquanta tonnellate, per il piccolo traffico della costa.

61. I capitani di gran cabotaggio ed i padroni che si trovassero in paesi posti al di là dei limiti assegnati alla loro navigazione, potranno essere autorizzati dai regi consoli a comandare navi di bandiera nazionale per il traffico nei canali e fiumi in tutta la loro estensione, e lungo le coste marittime entro un raggio di trecento miglia marine a

¹ È nulla e di nessun effetto la convenzione per cui un capitano di gran cabotaggio sia destinato al comando di una nave per compiere viaggi oltre le zone di navigazione delimitate dall'art. 56 C. M. M.; il fatto che sulla stessa nave sia imbarcato un capitano di lungo corso in qualità di secondo non serve a rendere valida la predetta convenzione, essendo il disposto del presente art. 59 d'ordine pubblico e quindi inderogabile (*A. Genova*, 15 dicembre 1910 - *Dir. Maritt.*, 1910, 413).

Pel presente art. 59 non possono essere attribuite contrattualmente le funzioni di capitano di lungo corso a persona che non sia munita dei titoli prescritti; è nullo quindi il contratto col quale le parti, sotto la forma di acquisto di cointeresenza di nave, abbiano avuto di mira l'attribuzione di tali funzioni: è ammissibile la prova per testi per stabilire che il contratto scritto intervenuto fra le parti era stato determinato unicamente dalla suaccennata formalità (*C. Torino*, 26 marzo 1912 - *Dir. Maritt.*, 1912, 170).